

**COLLEGIO DI PALERMO – DEC. N. 16673/2021 – PRES. MAUGERI- REL. DESIDERIO**

Centrale dei rischi – segnalazione a sofferenza – difetto dei presupposti formale e sostanziale – effetti (cod. civ., art 1226).

Il difetto del presupposto sostanziale della segnalazione in CR (esame della complessiva situazione finanziaria del cliente) determina l'illegittimità della segnalazione e la sua cancellazione mentre il difetto del presupposto formale (assenza di preavviso) rileva solo a fini risarcitori. (MDC)

FATTO

Con due distinti ricorsi il ricorrente, titolare di una ditta individuale, contesta la legittimità di segnalazioni pregiudizievoli a suo carico in Centrale dei Rischi (CR) e in SIC. Con il primo rappresenta di risultare segnalato in CR a sofferenza dalla Banca resistente dall'11/2019 ad oggi, per un importo di euro 1.200,00: la sofferenza si riferisce a due scoperti di conto, per i quali la Banca resistente ha inviato a settembre del 2019 un semplice avviso di decadenza dal beneficio del termine e in rapporto ai quali, nel novembre dello stesso anno, ha ritenuto di effettuare la segnalazione a sofferenza del ricorrente. Secondo il ricorrente la Banca resistente non ha dimostrato alcuna valutazione patrimoniale precedente alla segnalazione idonea a giustificare la classificazione a sofferenza, tant'è che risulta segnalato negativamente all'interno delle SIC ed in CCIAA solo per il rapporto in oggetto. Il ricorrente rappresenta, tra l'altro, di avere da tempo tentato di trovare una soluzione transattiva con la banca delegata alla gestione del credito senza tuttavia ricevere alcuna notizia. Eccepisce, comunque, che la segnalazione alla CR di un credito a sofferenza deve ritenersi illegittima se fondata sul mero inadempimento di un'obbligazione contestata e non su una valutazione ponderata della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva del cliente, la quale deve essere indicativa del suo stato di insolvenza tale da preoccupare il sistema creditizio per la concessione o il mantenimento al medesimo soggetto di ulteriore credito. Infatti, la banca, prima di procedere alla segnalazione a sofferenza in CR, deve informare il cliente (anche non consumatore) al fine di consentirgli di predisporre ogni misura idonea ad evitare la segnalazione e, altresì, di verificare ed eventualmente contestare lo stato di insolvenza. Secondo il ricorrente, dai documenti prodotti dalla Banca resistente, risulta che la stessa non ha dimostrato la specifica dei presupposti in forza dei quali il ricorrente è stato segnalato, né ha provveduto a notificare copia conforme degli atti relativi all'istruttoria idonea a dimostrare che parte istante versasse, al momento della segnalazione, in una situazione patrimoniale di grave e non transitoria difficoltà economica. Gli sconfinamenti, infatti, non sarebbero indice di per sé, in assenza di mancati pagamenti dei creditori, di incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte, tale da giustificare una segnalazione alla CR, non avendo fornito ulteriori elementi quali la presenza di protesti, iscrizioni di ipoteche



giudiziali, provvedimenti monitori, azioni esecutive idonei a provare lo status di insolvenza. Il ricorrente lamenta ancora che la Banca resistente non lo ha nemmeno preavvertito della segnalazione oggetto del ricorso. Nel caso di specie, la Banca resistente, in risposta al reclamo, ha allegato una raccomandata del 09/2019 in cui fa riferimento a revoca di assegni e segnalazione all'interno della CAI, e non menziona affatto la CR. La stessa Banca ha inoltre allegato una raccomandata datata 21/11/2019, stesso mese in cui ha segnalato il ricorrente a sofferenza, non pervenuta al ricorrente per "trasferimento". In realtà, mentre la prima raccomandata di recesso con iscrizione in CAI è stata inviata all'indirizzo giusto del ricorrente, la seconda, quella di avviso in CR, è stata spedita ad un altro indirizzo differente, del che non si comprende il motivo, tant'è che al ricorrente non è mai arrivata. L'errore è, dunque, sarebbe stato commesso dalla Banca resistente. Il ricorrente chiede, pertanto, l'immediata cancellazione dalla CR della segnalazione anche storica del proprio nominativo nonché la rifusione delle spese di assistenza legale per euro 1.200.

Con il secondo ricorso il ricorrente lamenta l'illegittima segnalazione a sofferenza in SIC, pur non avendo mai ricevuto alcun preavviso di inserimento del proprio nominativo nella banca dati quale cattivo pagatore, e ciò in aperta ed evidente violazione dell'art. 4, comma 7, del Codice Deontologico. Il ricorrente evidenzia che la Banca resistente, in risposta al reclamo, ha esclusivamente allegato raccomandata di decadenza dal beneficio del termine con preavviso di inserimento in CR, banca dati pubblica con normativa del tutto differente dai SIC. La suddetta segnalazione a sofferenza si riferisce a due scoperti di conto del ricorrente, di cui questi non era a conoscenza. Secondo il ricorrente, quindi, non sussiste alcuna circostanza che possa legittimare la presenza dei dati personali del ricorrente in SIC, richiamando, sul punto, diverse pronunce, tanto della giurisdizione ordinaria, quanto dell'Arbitro. Precisa come anche nella qualità di ditta individuale il ricorrente è tutelato dalla citata normativa. Inoltre, il ricorrente, indipendentemente da quanto sopra esposto, assume che, in virtù dell'art. 5 del Codice di Deontologia e di Buona Condotta, dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 6 del GDPR 2016/679, ai fini della liceità del trattamento dei dati personali, sarebbe assolutamente necessario che il soggetto: 1) presti il proprio consenso; 2) venga preventivamente e compiutamente informato in ordine allo scopo, alle modalità, all'ambito di divulgazione e di diffusione del trattamento dei propri dati personali. Ebbene, con riferimento al caso di specie niente di quanto sopra è stato sostanzialmente attuato. Nello specifico, il ricorrente ha sottoscritto una clausola inserita in un contratto di tipologia bancaria e finanziaria totalmente inadeguata a soddisfare le esigenze di una corretta e preventiva informazione. In definitiva, i dati del ricorrente sarebbero stati trattati in aperta violazione di quanto previsto dalla normativa citata. Per tutto quanto precede, il ricorrente reitera la revoca con effetto immediato dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali del ricorrente eventualmente conferita a suo tempo, diffidando l'intermediario dal mantenere il nominativo del medesimo ricorrente nei suoi archivi informatici e cartacei e, comunque, chiede la cancellazione della segnalazione nei SIC con esplicita diffida alla banca resistente al riutilizzo dei dati del ricorrente, stante la revoca del consenso al trattamento dei dati personali, nonché la rifusione delle spese di assistenza legale per euro 1200.



La Banca resistente, costituitasi, con riguardo al primo ricorso relativo alla segnalazione in CR, eccepisce che il ricorrente, pur contestando l'assenza dei presupposti per la voltura a sofferenza della posizione, a causa dell'irrisorio saldo debitore dei conti correnti a se intestati, pretestuosamente, non farebbe menzione di essere amministratore nonché garante di una società a responsabilità limitata segnalata a sofferenza con il sistema e con la resistente dal 24/03/2014 per un c/c con saldo debitore di euro 95.780,17 e per un mutuo ipotecario con residuo debito, al momento della voltura a sofferenza, di euro 266.103,90. Questa posizione sarebbe stata chiusa per cessione ad altra società di recupero crediti il 29/6/2018, senza che l'odierno ricorrente abbia onorato la garanzia prestata. Pertanto, nella specie, risulterebbe ampiamente dimostrato che è stata effettuata, oltre ad un'analisi complessiva come previsto dalle Istruzioni di Vigilanza, anche la dovuta informativa. Inoltre, il ricorrente ometterebbe di dichiarare di aver variato domicilio senza darne comunicazione alla Banca resistente nonostante i rapporti fossero ancora in essere e impedendo, in tal modo, la consegna della comunicazione di voltura a sofferenza, la quale è stata regolarmente inviata a mezzo di raccomandata a/r all'indirizzo conosciuto. Secondo la banca resistente sarebbe indice della pretestuosità della contestazione del ricorrente la circostanza che, a fronte di un'offerta di chiudere transattivamente la posizione, formulata dall'intermediario cessionario con la nota del 27/08/2020, il ricorrente abbia unicamente presentato due ricorsi analoghi all'Arbitro.

Chiede quindi che il ricorso sia respinto perché infondato.

In sede di repliche, con riguardo alla vicenda della composizione transattiva, che secondo la Banca resistente sarebbe stata ignorata dal ricorrente, quest'ultimo ha eccepito di aver risposto via pec all'invito della Banca resistente formulando la proposta di chiusura della posizione della propria posizione con il pagamento a saldo e stralcio di euro 300,00 con conseguente cancellazione delle pregiudizievoli in banche dati. Dopo un mese di silenzio, il ricorrente ha avuto un contatto telefonico con la società che si occupava del recupero del credito per conto della Banca resistente e il ricorrente ha nuovamente inoltrato proposta via mail all'indirizzo indicato. Trascorso un ulteriore mese la proposta veniva rigettata ancora telefonicamente per il profilo della richiesta di cancellazione in banche dati. Sicché lo stesso ricorrente, in data 28/12/2020, proponeva il pagamento a saldo e stralcio senza alcun'altra condizione subordinata. Alla e-mail del 28/12/2020 il ricorrente non ha ricevuto alcuna risposta né di accettazione né di diniego. In data 1/2/2021 veniva sollecitata nuovamente una risposta, come da e-mail allegata, ma anche in questo caso non si aveva alcun riscontro.]

DIRITTO

1. Il Collegio preliminarmente dispone la riunione dei due ricorsi, non tanto per ragioni di connessione soggettiva - in quanto risultano coincidenti le parti - e oggettiva - trattandosi di segnalazioni essendo le segnalazioni contestate relative ai medesimi rapporti - quanto per la ragione che l'allocatione della documentazione versata in atti dal ricorrente con riferimento alle spese di assistenza legale necessita di essere considerata unitariamente.
2. Con riguardo all'illegittimità *ab origine* della segnalazione in CR, oggetto del primo ricorso, il ricorrente lamenta anzitutto di non aver ricevuto alcuna informativa circa la segnalazione controversa. Poiché il ricorrente agisce in qualità di non consumatore e la segnalazione contestata è a sofferenza, secondo quanto previsto dalla circolare n. 139/1991, cap. I, sez. I, par. 4, l'intermediario era tenuto ad inviare un'informativa



contestuale alla segnalazione. In proposito il Collegio rileva anzitutto che l'informativa, versata in atti, non risulta perfettamente contestuale alla segnalazione in quanto la prima reca la data 21 novembre 2019 mentre l'iscrizione in CR è avvenuta due giorni prima, cioè il 19 novembre 2019. Inoltre, quale prova dell'avvenuta consegna dell'informativa dell'iscrizione in CR la Banca resistente allega una raccomandata che è stata restituita al mittente perché il destinatario si sarebbe "trasferito". La Banca resistente sostiene che il ricorrente avrebbe omesso di comunicarle la variazione di domicilio impedendo, in tal modo, la consegna della comunicazione di voltura a sofferenza, la quale sarebbe stata regolarmente inviata a mezzo di raccomandata a/r all'indirizzo conosciuto. Sul punto, il Collegio rileva che figura agli atti una precedente raccomandata del 12/9/2019, con la quale la Banca resistente aveva comunicato al ricorrente la revoca degli affidamenti relativi a due conti correnti, con contestuale avviso di decadenza di beneficio del termine per la restituzione dei pertinenti saldi debitori. La stessa missiva conteneva, altresì, l'informativa CAI in caso di mancata restituzione degli assegni a seguito del recesso della convenzione di assegno. Dalla documentazione prodotta, risulta che tale raccomandata, a differenza di quella sopra esaminata (cioè quella contenente l'informativa CR), è stata recapitata con successo al ricorrente. Il differente esito delle due missive risulta quindi ragionevolmente riconducibile alla divergenza che si riscontra negli indirizzi del destinatario. La circostanza che il ricorrente abbia ricevuto la prima missiva (informativa CAI) – presso l'indirizzo che lo stesso dichiara essere tutt'ora quello di sua residenza – mentre non ha ricevuto la seconda (informativa CR), recapitata ad un indirizzo diverso, consente di ritenere che quest'ultima sia stata male indirizzata dalla Banca resistente: Ne consegue che il ricorrente non è stato validamente avvisato della segnalazione in CR. Peraltro, la questione del mancato preavviso non assume particolare rilievo nel caso in esame, posto che tale mancanza rileverebbe solo ai fini risarcitori e, nel caso di specie, non risulta avanzata domanda di risarcimento del danno, se non a titolo di rimborso delle spese di assistenza difensiva (v. *infra* par. 4).

Con riguardo al difetto del presupposto sostanziale della segnalazione, pure lamentato dal ricorrente, la Banca resistente, come anticipato nella narrativa in fatto, afferma di aver valutato la posizione del ricorrente quale amministratore nonché garante di altra società di capitali, la quale sarebbe stata classificata a sofferenza con il sistema e con la resistente dal 24/03/2014 per un c/c con saldo debitore di euro 95.780,17 e per un mutuo ipotecario con residuo debito, al momento della voltura a sofferenza, di euro 266.103,90. Tale posizione, secondo la Banca resistente, sarebbe stata chiusa per cessione ad altra società di recupero crediti il 29/06/2018, senza che il ricorrente avesse onorato la garanzia prestata. In proposito il Collegio rileva come l'affermazione della Banca resistente, come peraltro evidenziato anche dal ricorrente, risulta tuttavia contraddetta dalla visura CR agli atti, dalla quale emerge che la segnalazione del ricorrente come garante non solo non è a sofferenza, ma non risulta neppure contestata. Anzi, i documenti allegati dal ricorrente dimostrano che, oltre alla segnalazione contestata, non vi sono altre pregiudizievoli a suo carico, posto che null'altro risulta non solo dalla visura CR, ma anche dalla visura del Consorzio Tutela Credito (CTC), né tantomeno da quella CCIAA. Tenuto altresì conto del modesto importo dell'esposizione del ricorrente, il Collegio ritiene che non possa dirsi sussistente il presupposto sostanziale della segnalazione, posto che la doverosa valutazione della complessiva della posizione del ricorrente ai fini della sua segnalazione come sofferenza in CR è stata dalla Banca effettuata su presupposti risultati erronei. Da ciò consegue l'accoglimento della domanda di cancellazione della segnalazione stessa formulata dal ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

3. Con riguardo all'illegittimità *ab origine* della segnalazione in SIC a carico del ricorrente, oggetto del secondo ricorso, lo stesso ricorrente lamenta di non aver ricevuto il preavviso di segnalazione.

Il Collegio, avendo presente la natura di parte ricorrente, che è persona fisica, osserva che quanto al preavviso ed alla prova di ricezione, la Banca resistente produce tre missive, del 19/11/2010, del 12/09/2019 e del 21/11/2019. Ora, per quanto si tratti in tutti e tre i casi di raccomandate a/r per le quali risultano in atti gli avvisi di avvenuta consegna o di restituzione al mittente perché il destinatario si sarebbe trasferito (sull'erroneo indirizzamento di quest'ultima vedi *supra* par. 2), nessuna delle tre comunicazioni contiene il preavviso di segnalazione in SIC. Difatti, le prime due missive, quella del 19/11/2010 e del 12/09/2019, contengono esclusivamente l'informativa CAI, mentre quella del 21/11/2020 l'informativa CR. Il Collegio ritiene dunque provato il difetto di preavviso della segnalazione in SIC e quindi fondata la domanda di cancellazione formulata dal ricorrente. Il Collegio ritiene di precisare, per completezza, come non sia invece fondato l'altro motivo di doglianza formulato dal ricorrente, che, richiamando l'art. 5 del Codice di Deontologia e di Buona Condotta, l'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e l'art. 6 del GDPR 2016/679, lamenta come nella fattispecie sarebbe stato violato l'obbligo di informazione al trattamento dei dati personali. Nello specifico, il ricorrente rappresenta di aver sottoscritto una clausola inserita in un contratto di tipologia bancaria e finanziaria totalmente inidonea a soddisfare le esigenze di una corretta e preventiva informazione. In merito a tale doglianza, è sufficiente rilevare che la stessa, innanzitutto, appare sprovvista di qualsivoglia supporto probatorio, non essendo agli atti alcuna documentazione contrattuale relativa ai rapporti in essere tra le parti in causa. Ma sotto questo stesso profilo, il ricorrente sembrerebbe chiedere che l'intermediario venga diffidato dall'utilizzare i suoi dati in quanto egli avrebbe revocato il consenso a suo tempo prestato a seguito della condotta asseritamente violativa del Codice di Deontologia tenuta dalla Banca resistente. Sul punto, il Collegio rileva come, stando al suddetto Codice di Deontologia, la revoca del consenso è consentita solo rispetto al trattamento delle informazioni di tipo positivo, e non, come nel caso di specie, qualora si tratti di informazioni di tipo negativo. Infatti, l'art. 6, comma 7, Codice di Deontologia così dispone al riguardo: *“Qualora il consumatore interessato comunichi al partecipante la revoca del consenso al trattamento delle informazioni di tipo positivo, nell'ambito del sistema di informazioni creditizie, il partecipante ne dà notizia al gestore con l'aggiornamento mensile di cui all'articolo 4, comma 8. In tal caso, e in quello in cui la revoca gli sia stata comunicata direttamente dall'interessato, il gestore registra la notizia nel sistema ed elimina le informazioni non oltre novanta giorni dall'aggiornamento o dalla comunicazione”*.

4. Con riguardo alla richiesta del ricorrente di rimborso delle spese legali, essa risulta formulata dal ricorrente in entrambi i ricorsi, allegando in ciascun caso due fatture dell'importo complessivo di euro 1200, per un totale di euro 2400. Il Collegio rileva che si tratta delle stesse fatture, sicché la richiesta risulta duplicata rispetto alle spese legali effettivamente sostenute. Ciò posto, tenuto peraltro presente che la richiesta di rifusione delle spese di assistenza legale viene presa in considerazione quale componente del più ampio pregiudizio patito dal ricorrente e non quale spesa necessaria (in quanto non prevista dal regolamento ABF), questo Collegio la accoglie rideterminandola equitativamente, con riferimento ad entrambi i ricorsi riuniti, in complessivi euro 200.]



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P. Q. M.

In parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in Centrale dei Rischi ed in Crif (...omissis....)